

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI

CAPO I

Principi e finalità

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso o locazione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed indisponibili, nonché la determinazione dei relativi canoni e/o affitti e l'erogazione di eventuali contributi.

Lo stesso viene redatto ai sensi dell'art. 9 della legge 24.12.1993, n. 537 e dell'art. 32 della legge 23.12.1994, n. 724 e dovrà essere armonizzato, per quanto eventualmente incompatibile, con le future norme che potranno essere emanate in materia.

Il presente Regolamento riprende i principi generali stabiliti dallo Statuto.

CAPO II

Locazione dei Beni

ART. 2

I beni immobili patrimoniali disponibili ed indisponibili non utilizzati direttamente per le finalità istituzionali dell'Ente sono dati in locazione.

I canoni relativi sono determinati tenuto conto delle disposizioni di legge in materia – equo canone o canone di libero mercato – fatti salvi i casi di cui al successivo art. 3.

Sono sempre a carico degli inquilini le spese gestionali e ogni altra tassa e/o imposta inerente l'immobile in locazione, nonché i lavori di manutenzione ordinaria.

CAPO III

Concessione in uso gratuito di beni

ART. 3

Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 2 i beni immobili possono essere concessi in uso gratuito nella seguente generalità dei casi o per similitudine ad essi:

- a) quando trattasi di immobili che, se lasciati incustoditi, potrebbero subire un grave degrado o essere utilizzati per usi impropri;
- b) quando trattasi di richieste di immobili presentate da soggetti che statutariamente agiscono senza scopo di lucro operanti nel settore socio-assistenziale o in altra attività sociale, culturale e comunque compresa nelle iniziative e negli interessi della Civica Amministrazione.

Gli immobili assegnati alle associazioni e/o enti di cui al punto b) dovranno essere destinati allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'associazione e/o dell'ente.

ART. 4

Entro il 31 ottobre di ogni anno gli interessati devono presentare domanda al Sindaco per le attività e iniziative da svolgersi nell'anno solare successivo.

Alla domanda devono essere allegati atto costitutivo e statuto dell'ente e/o associazione, consuntivo dell'esercizio precedente, bilancio dell'esercizio in corso e di quello successivo, programma delle attività da svolgere ed elenco di quelle eventualmente svolte nell'anno precedente.

La giunta assegna gli immobili osservando i criteri di cui al precedente art. 3, con riferimento anche agli interventi attuati in passato.

ART. 5

La concessione in uso gratuito deve essere regolata da apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti e non avere durata superiore a cinque anni, previa verifica da parte del settore competente del permanere delle condizioni che la hanno determinata e del rispetto delle clausole della convenzione.

Il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Cuneo, a metà del periodo di concessione, una relazione in ordine all'attività svolta ed a quella che intende perseguire.

In caso di inadempienze la convenzione si intenderà risolta e i locali dovranno essere riconsegnati liberi da persone e/o cose entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Al fine del rinnovo della concessione, tre mesi prima della scadenza, il concessionario deve trasmettere, istanza di rinnovo con allegata una relazione in ordine all'attività svolta ed a quella che intende perseguire.

Restano comunque a carico del concessionario tutte le spese relative all'uso dell'immobile, quali luce, acqua, riscaldamento, telefono, imposte e tasse, manutenzione ordinaria, ecc.

CAPO IV

Attribuzione di vantaggi economici

ART. 6

E' fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241"

Ai soggetti di cui al CAPO II il Comune può concedere contributi a copertura totale o parziale degli oneri relativi al canone di affitto, da valutarsi dalla Giunta secondo i casi in rapporto al riscontro sociale sul territorio dell'attività svolta.

Per la concessione del contributo deve essere presentata espressa richiesta motivata al Sindaco.

ART. 7

Ai fini della determinazione del canone effettivo da corrispondere all'Amministrazione il relativo valore sarà capitalizzato a scomputo dell'importo dei lavori di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria eseguiti dal conduttore come pure le opere di miglioria, autorizzate dal Comune e nei limiti delle opere di interesse comunale.

CAPO V

Norme finali

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge e le norme del Codice Civile disciplinanti la materia.

ART. 9

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di controllo e di pubblicazione previsti dall'art. 22 dello Statuto.